



BeiGene

POLICY DI WHISTLEBLOWING

Versione: 1.0

Data di entrata in vigore: 1 febbraio 2025

1. SCOPO E FINALITÀ

BeiGene (Italy) srl (di seguito "BeiGene" o la "Società"), ha adottato il sistema di whistleblowing previsto dal D. Lgs. 24/2023 – con il quale l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 1937/2019 *“riguardante la protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* – al fine di rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di normative nazionali o europee.

Il sistema di whistleblowing è stato adottato anche allo scopo di individuare e contrastare possibili violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (ove già adottato), nonché altri comportamenti illeciti o irregolari (*si veda infra*) che possano ledere l'integrità della Società.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI

- Direttiva (UE) 1937/2019, riguardante *“La protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell’Unione”*;
- Regolamento (UE) 2016/679, relativo *“Alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;
- D. Lgs. 231/2001, recante *“La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica”*;
- D. Lgs. 24/2023, *“Attuazione della Direttiva (UE) 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;
- Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (ove già adottato);

3. DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

La policy, in conformità al D. Lgs. 24/2023, viene diffusa internamente, anche tramite l'affissione sui luoghi di lavoro, e pubblicata sul sito internet della Società.

La Società, al fine di garantire la conformità alla normativa vigente e promuovere l’uso corretto del canale di segnalazione promuove iniziative di formazione in materia di whistleblowing.

4. SEGNALANTE E MISURE DI PROTEZIONE

In conformità al D. Lgs. 24/2023 è inteso come segnalante la persona fisica che effettua la segnalazione sulle violazioni accertate nell’ambito del proprio contesto lavorativo e nell’ambito delle attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte a favore della Società; ovvero:

- lavoratore subordinato;
- lavoratore autonomo, titolare di rapporto di collaborazione, libero professionista e consulente;
- volontario e tirocinante, retribuito e non;

- azionista e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche di mero fatto).

Le tutele a favore del segnalante (cd. “*misure di protezione*”) si estendono anche alle seguenti figure:

- facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione);
- persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del segnalante a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela;
- colleghi di lavoro del segnalante a lui legati da un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del segnalante o per i quali le persone tutelate lavorano.

Inoltre, la tutela del segnalante è garantita anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico (ossia lavorativo) non è ancora iniziato, se le informazioni oggetto della segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fase precontrattuali;
- durante il periodo lavorativo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (ossia lavorativo), se le informazioni oggetto della segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate. Formano oggetto di segnalazione:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (ove già adottato);
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea (quali, a titolo non esaustivo, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell’ambiente);
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea e/o riguardanti il mercato interno.

6. IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Le segnalazioni, sia in forma scritta che orale, possono essere effettuate a mezzo di piattaforma informatica che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La piattaforma informatica è raggiungibile al seguente indirizzo:

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/56014/index.html>

La segnalazione anonima è consentita sebbene non raccomandata, in quanto limita la possibilità di interlocuzione con il segnalante nonché di verificare, in modo adeguato, la fondatezza dei fatti.

7. IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA E IL SUO RUOLO

Il responsabile della gestione della segnalazione è l’Ufficio Compliance.

Nel caso in cui l’Ufficio Compliance determini la fondatezza della segnalazione, ai fini di istruire l’indagine potrà eventualmente consultare le aree funzionali appropriate (e.g Human Resources, Quality, Finance,

Legal), o risorse esterne, garantendo la riservatezza del segnalante, delle persone segnalate o coinvolte e di altri soggetti.

In conformità al D. Lgs. 24/2023, il responsabile della gestione della segnalazione:

- rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni;
- richiede eventuali integrazioni al segnalante;
- valuta l'ammissibilità e la fondatezza della segnalazione ricevuta;
- informa il segnalante dell'esito della segnalazione e delle eventuali misure adottate entro tre mesi.

8. IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il segnalante, in conformità al D. Lgs. 24/2023, potrà effettuare una segnalazione c.d. "esterna" all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) qualora:

- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'ANAC gestisce il canale di segnalazione esterna raggiungibile attraverso il proprio sito istituzionale.

9. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante, in conformità al D. Lgs. 24/2023, è tutelato anche quando effettua una c.d. "divulgazione pubblica" (delle informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone).

Tuttavia, la tutela del segnalante che effettua una divulgazione pubblica è garantita solo se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa, ma non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

10. LE TUTELE PREVISTE

È garantita la riservatezza del segnalante, delle persone segnalate, nonché del contenuto della segnalazione. La riservatezza del segnalante può non essere rispettata invece quando:

- vi è il consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità;
- è stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave;

- l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo). È sempre garantito il divieto di ritorsione del segnalante (i.e. licenziamento; sospensione; mancata promozione; mutamento dell'incarico; riduzione dello stipendio; sanzioni disciplinari; conclusione anticipata del contratto con la società; ogni altra voce prevista dalla normativa).

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI DEL SEGNALANTE

La Società è titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, c.d. GDPR) e garantisce una specifica informativa *privacy* al riguardo. I dati personali dei segnalanti, dei segnalati e di tutti soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni legali e in ogni caso rispettando quanto previsto dal Regolamento (UE 2016/679) e dal D. Lgs. 51/2018.

12. LE RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Il segnalante è responsabile del contenuto della segnalazione. La policy lascia impregiudicata la responsabilità, anche disciplinare, del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, nonché di segnalazione, effettuata con dolo o colpa grave, di fatti non rispondenti al vero. In conformità al D. Lgs. 24/2023, l'ANAC può irrogare una sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro nei confronti del segnalante, ove sia accertata la sua responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, per gli illeciti di calunnia e diffamazione.

13. TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE

La Società adotta cautele per la conservazione delle informazioni e della documentazione relative all'identità del segnalante in conformità al D. Lgs. 24/2023. In particolare, le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al citato Decreto.

14. STORIA DEL DOCUMENTO

Versione	Data	Descrizione
1.0	1 febbraio 2025	Primo rilascio

Appendice 1

Azioni, fatti e condotte che possono essere segnalati

- Violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Dazione di una somma di denaro o concessione di altre utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni;
- Comportamenti volti ad ostacolare le attività delle Autorità di Vigilanza di settore o Pubblica Amministrazione;
- Promessa o dazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori o clienti;
- Accettazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio da fornitori/altri soggetti, in scambio di favori o comportamenti infedeli;
- Accordi illeciti con fornitori, consulenti, clienti, concorrenti;
- Falsificazione, alterazione, distruzione, occultamento di documenti contabili;
- Irregolarità negli adempimenti contabili-amministrativi o fiscali, o nella formazione del bilancio di esercizio della Società;
- Falsificazione di note spese;
- Altro previsto dalla normativa.

Azioni, fatti e condotte che non possono essere segnalati

- Espressioni ingiuriose;
- Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato;
- Altro non previsto dalla normativa.

Appendice 2**La Legal e Compliance Helpline di BeiGene**

La Legal and Compliance Helpline di BeiGene (la “Helpline”) è disponibile 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, per i dipendenti e per qualsiasi altra terza parte, per richiedere assistenza in merito a problemi di compliance o per segnalare sospette violazioni della legge, delle normative, delle politiche aziendali e/o del Codice di Condotta di BeiGene. La Helpline offre meccanismi di segnalazione sia telefonici che online, che consentono ai segnalanti di identificarsi o di rimanere anonimi nella misura consentita dalle leggi vigenti. Tutte le segnalazioni della Helpline vengono prontamente trasmesse all’Ufficio Compliance.

Per ulteriori informazioni sulla Helpline di BeiGene o per presentare una segnalazione, rivolgersi a: [BeiGene.Ethicspoint.com](https://www.beigene.ethicspoint.com).